Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

ADEMPIMENTI PREVISTI
dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45:
Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

- XLI -

LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA 5

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N. 45: *ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/70/EURATOM, CHE ISTITUISCE UN QUADRO COMUNITARIO PER LA GESTIONE RESPONSABILE E SICURA DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI* 6

PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus *mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.*

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":

In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI
dal **decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45**[1]:
Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 3, co. 6[2]	Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolamentazione competente		Informa la Commissione europea circa il contenuto dell'accordo di cui al co. 1 dell'articolo 32-*bis*.[3]
Art. 3, co. 7[4]	Ministero dello sviluppo economico, di concerto con Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'Autorità di regolamentazione competente		Nulla osta preventivo relativo alla costruzione, o comunque alla costituzione, e all'esercizio delle installazioni per il deposito temporaneo o di impianti di gestione, anche ai fini del loro smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie.
Art. 3, co. 7[5]	Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'Autorità di regolamentazione competente	**7 ottobre 2014** *entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*	Decreto con il quale sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto può essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di disattivazione, il rilascio del nulla osta, nonché di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.

[1] Il decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2014, entra in vigore il 10 aprile 2014.
[2] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 32-bis, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
[3] Si tratta dell'accordo eventuale stipulato fra lo Stato italiano e lo Stato di destinazione dei rifiuti, qualora sia stato stabilito di utilizzare un impianto di smaltimento dei rifiuti nazionali in un impianto situato nello Stato di destinazione.
[4] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 33, co. 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
[5] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 33, co. 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 3, co. 9, lett. *e), cpv*. 3-*bis*[6]	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello sviluppo economico	**Entro il 23 agosto 2015** *successivamente, ogni tre anni*	Trasmettono alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, sulla base dei dati forniti dall'Autorità di regolamentazione competente, tenendo conto dei cicli di riesame previsti dalla Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ratificata con legge 16 dicembre 2005, n. 282[7].
Art. 3, co. 9, lett. *e), cpv*. 3-*ter*[8] primo periodo	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolamentazione competente	*Ogni dieci anni*	Organizzano valutazioni del quadro nazionale, dell'attività dell'Autorità di regolamentazione competente, del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom e della sua attuazione e richiedono su tali temi una verifica *inter pares* internazionale, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Art. 3, co. 9, lett. *e), cpv*. 3-*ter* secondo periodo	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello sviluppo economico		Trasmettono alla Commissione europea e agli altri Stati membri I risultati delle verifiche *inter pares* che devono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza.

[6] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 58-*quinquies*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
[7] I dati devono essere forniti almeno sessanta giorni prima del termine utile per la trasmissione.
[8] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 58-*quinquies*, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 4, co. 6[9]	Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, regione o provincia autonoma interessata e Autorità di regolamentazione competente, su istanza del titolare della licenza		Rilascio dell'autorizzazione preventiva. L'autorizzazione è rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato di chiusura e post chiusura.
Art. 4, co. 6[10]	Ministero dello sviluppo economico, di concerto con Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentite regione o provincia autonoma interessata e Autorità di regolamentazione competente		Decreto che stabilisce la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura di cui al comma 1 dell'articolo 28-*bis* [11].
Art. 4, co. 6[12]	Ministero dello sviluppo economico, di concerto con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le amministrazioni interessate e l'Autorità di regolamentazione competente		Decreto con il quale sono emesse le eventuali prescrizioni connesse con il periodo di controllo istituzionale.
Art. 5, co. 1	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolamentazione competente	**7 ottobre 2014** *entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*	Decreto interministeriale con il quale è adottata la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro proprietà e delle specifiche tipologie.

[9] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
[10] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
[11] Al termine delle operazioni di chiusura di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione trasmette all'autorità di regolamentazione competente uno o più rapporti atti a documentare le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito.
[12] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 6, co. 4	Previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti[13]	**9 luglio 2014** *entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*	Decreto del Presidente della repubblica con il quale è nominato il direttore dell'ISIN[14] [15].
Art. 6, co. 6	Previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti[16]	**9 luglio 2014** *entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*	Decreto del Presidente della Repubblica che nomina i componenti della Consulta [17] [18].

[13] In nessun caso la nomina potrà essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta.
[14] Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.
[15] Ai sensi del comma 5 dell'articolo 6, il Direttore è scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il Direttore non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, ne' con le relative associazioni
[16] In nessun caso le nomine potranno essere effettuate in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta.
[17] La Consulta è costituita da 3 esperti, di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo interno alla medesima, scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali.
[18] Non può essere nominato direttore, né componente della Consulta, né può far parte dell'ISIN colui che esercita, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, è amministratore o dipendente di soggetti privati operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 6, co. 7	Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che determina il trattamento economico del direttore e dei componenti della Consulta.
Art. 6, co. 10	Previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti		Decreto del Presidente della Repubblica che accerta il venir meno dei requisiti di cui al comma 9 dell'articolo 6 che comporta la decadenza dall'incarico del direttore e dei componenti della Consulta
Art. 6, co. 14	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministro dello sviluppo economico	*Entro 30 giorni dal ricevimento della bozza di regolamento da parte del direttore dell'ISIN* [19]	Formulano osservazioni sul regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato
Art. 6, co. 17	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto con il quale sono approvate le determinazioni del direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini e le modalità di versamento dei diritti[20].

[19] Il regolamento deve essere trasmesso entro novanta giorni dalla data di nomina di cui al comma 4 dell'articolo 6.
[20] L'ISIN stabilisce il sistema da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone pubblicazione sul proprio sito *web*.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 7, co. 1	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti Ministro della salute, Conferenza unificata e Autorità di regolamentazione competente	Entro il **31 dicembre 2014**	Decreto che definisce il programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («Programma nazionale»), comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla giurisdizione nazionale e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. I contenuti del Programma nazionale sono stabiliti nell'articolo 8 del decreto.
Art. 7, co. 2	Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'autorità di regolamentazione competente	*Ogni tre anni*	Valutazione del Programma nazionale per l'eventuale aggiornamento. A seguito di tale valutazione, ove ne ricorrano le condizioni, il Programma nazionale è aggiornato con nuovo decreto secondo la procedura descritta in corrispondenza dell'articolo 7, comma 1.
Art. 7, co. 3	Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita Autorità di regolamentazione competente	*Entro 30 giorni dalla approvazione del Piano nazionale* e comunque entro il **23 agosto 2015**	Trasmettono alla Commissione europea il Programma nazionale e la informano di ogni successiva modifica.
Art. 7, co. 4	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello sviluppo economico		Assicurano le necessarie occasioni di effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi mediante la pubblicazione sui propri siti web istituzionali dello schema del Programma nazionale.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
			Assicurano, inoltre, che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto nella redazione del testo finale del Programma nazionale.

Deliberato il 28 marzo 2014

N.B.

Anche se non rientra tipicamente fra gli adempimenti censiti nei *dossier* della sezione ZOOM, trattandosi però di adempimenti propri del *Focus* sulle relazioni facciamo presente che l'articolo 6, comma 4, lettera *h),* del decreto legislativo prevede che il Direttore dell'ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, presenti al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.

Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

N. XL - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44: Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

N. XXXIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43: Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

N. XXXVIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 42: Attuazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 5 e 12, della direttiva 2012/26/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, per quanto riguarda la farmacovigilanza.

N. XXXVII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 : Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

N. XXXVI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37 : Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

N. XXXV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 29: Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

N. XXXIV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 : Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

N. XXXIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24: Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

N. XXXII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 11 marzo 2014, n. 23 : Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

N. XXXI - XVII. Adempimenti previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 20: Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 200/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

N. XXX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17: Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

N. XXIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18***: Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.***

N. XXVIII - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14***: Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari.***

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ANNA RITA LORUSSO
TEL. 06/6706-2124; e-mail annarita.lorusso@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437